



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Regolamento disciplina il servizio di trasporto per le persone che non possono servirsi dei mezzi pubblici, favorendo la loro mobilità.



ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Sostegno alle fasce più deboli della popolazione, facilitandone l'indipendenza e la socializzazione, contro ogni rischio di esclusione e isolamento.

Solo trasporto di persone, non ha natura sanitaria.

Viene gestito in modo flessibile sulla base delle richieste.



ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Anziani sopra i 65 anni
2. Disabili
3. Persone adulte con momentanea patologia invalidante.
4. Soggetti in carico ai servizi sociali (per motivate necessità e su relazione dei servizi)



ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO

- Residenza (o **domicilio**: proposta di modifica)
- Condizione fisica che impedisca l'uso dei mezzi
- Rete familiare insufficiente
- Assenza di idoneità alla guida



ART. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Domanda su modulo apposito predisposto dai servizi sociali almeno una settimana prima del servizio, con allegati necessari (es. ISEE).

Condizioni di precedenza: essere già in carico, grado di autosufficienza, urgenza, rete familiare.

Validità del modulo pluriennale.

Prenotazione telefonica.



ART. 6 – TIPOLOGIA DEL TRASPORTO

- A. Anziani (accompagnamento a visite, esami, cicli di cure, centri di riabilitazione)
- B. Disabili (centri semiresidenziali, PAI)
- C. Gruppi di persone (fasce deboli)



ART. 7 – ORGANIZZAZIONE

Mezzi comunali idonei, guidati da: dipendenti, personale in convenzione, volontari o leva civica, volontari delle associazioni, del Comune o altri volontari.



ART. 8 – MODALITÀ DI FRUIZIONE

Su prenotazione telefonica, **da confermare con compilazione di modulo di richiesta e versamento quota di compartecipazione** (proposta di integrazione).

Se è prevista un'attesa prolungata, è auspicabile la presenza di un familiare.

Preavviso di 7 giorni se il trasporto è fuori dal comune, 3 se nel territorio comunale.

In assenza di disponibilità, i servizi sociali lo comunicano con preavviso.



ART. 9 – VERIFICHE

L'ufficio servizi sociali può verificare l'esistenza o la permanenza dei requisiti di accesso al servizio.



ART. 10 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO

Le quote sono stabilite periodicamente dalla Giunta.



ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento non lesivo verso gli operatori.

Se è necessario disdire il servizio, va dato il preavviso di un giorno.

Va segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, che in alcuni casi specifici possono essere obbligatoriamente richiesti dai servizi sociali.



ART. 12 – SOSPENSIONE

La sospensione dal servizio può avvenire:

1. per comportamenti scorretti segnalati dai Volontari del trasporto
2. per impossibilità di eseguire il servizio (con preavviso nella comunicazione).



ART. 13 – DIMISSIONE DAL SERVIZIO

1. Per il caso previsto dall'art. 12
2. per il mancato pagamento della quota di compartecipazione
3. se vengono meno i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento.



ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Dopo 15 giorni dalla pubblicazione della delibera all'albo pretorio.

